

## Attualità **Cremazioni e crematori**

di Gabriele Righi (\*)

*Presentazione effettuata in occasione del Forum Sefit10 dal titolo "AS 1611 – Disciplina delle attività funerarie. Analisi dei cambiamenti attesi nel settore funebre e cimiteriale italiano se il provvedimento divenisse legge nel testo attuale", organizzato da SEFIT FederUtility a Roma il 30 gennaio 2015.*

### Il ritorno a regole statali

Con l'articolo 18 (Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione) si disciplinano organicamente le scelte ed i procedimenti autorizzativi in materia di cremazione, uniformando l'applicazione della L. 30 marzo 2001, n. 130, per l'intero territorio nazionale e superando le modifiche, in gran parte *contra legem*, operate da diverse regioni con propri provvedimenti emanati negli scorsi anni.

Per le installazioni di crematori si introducono criteri di pianificazione per l'intero territorio nazionale, all'interno degli ATOC (presenza di non meno di un crematorio in ogni territorio di Asl. Tale standard può essere ridotto fino alla metà nelle aree metropolitane).

### La differenziazione regionale

(N.d.R. vedasi la tabella nella pagina)

### La manifestazione di volontà per la cremazione

Art 18, comma 2. L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presenti-

<b>Elementi di confronto tra norme regionali</b>	
Chi autorizza la cremazione	Comune Decesso / Residenza
Chi autorizza la dispersione	
Come si manifesta la volontà di dispersione	Solo Defunto (scritta) / Familiari
Chi effettua la dispersione	
Come si comunica/verbalizza la dispersione	
Dispersione ceneri già tumulate	Si/No
Consegna ceneri	
Modalità conservative	
Chi autorizza l'affidamento	
Come si manifesta la volontà di affidamento	Solo Defunto (scritta) / Familiari
Affidatario	Personale/Familiare (plurimo)
Comunicazioni in caso di cambio residenza	
Cosa succede in caso di morte dell'affidatario	
Controllo delle ceneri affidate	
Affido ceneri già tumulate	
Disaccordo	
Documentazione consegna	
Rinuncia	
Dove viene conservata la documentazione cremazione / affidamento / dispersione	
Registri dedicati	
Strutture cimiteriali: ossario, cinerario comune, giardino rimembranze	
Cremazione resti	
Pianificazione, realizzazione, gestione crematori	
Cofani	
Senso comunitario della morte	

no una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera, vale anche contro il parere dei familiari. Per le associazioni anzi dette che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, l'anzidetta certificazione ha efficacia per l'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta ed avente data certa, da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. In difetto di coniuge e parenti di primo grado, al coniuge è equiparata la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni;

4. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle ceneri ad un avente titolo sono consentite unicamente nel rispetto della volontà scritta del defunto risultante con le modalità del comma 2 lettere a) e b) e previa autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui debba avvenire.

5. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna nel cinerario comune od in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; è consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, purché non interferisca con attività umane. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. Chi esegue la dispersione trasmette entro trenta giorni attestazione della sua avvenuta esecuzione all'ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzata.

6. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto. Può essere affidatario unicamente:

a) il coniuge;

b) la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni.

c) o, in difetto del coniuge o del convivente come specificato alla lettera b), il parente più prossimo individuato per iscritto dal defunto.

7. L'affidatario deve accettare tale individuazione nella disposizione a suo tempo scritta dal defunto. Quando manchi tale accettazione o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario individuato non intenda più conservare l'urna cineraria nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o abitazione, essa va destinata alla sepoltura in cimitero di propria scelta.

### Modalità di conservazione delle ceneri

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento agli aventi diritto.

L'interramento è effettuato con modalità e materiali diversi a seconda che costituisca una modalità di tumulazione ipogea, oppure una peculiare modalità di dispersione delle ceneri, nel qual caso trovano altresì applicazione le disposizioni della presente legge concernenti la dispersione delle ceneri.

Qualora il defunto abbia manifestato la propria volontà alla dispersione, è consentito, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione, il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri che non può singolarmente superare i 20 centimetri cubici e complessivamente deve essere inferiore ai 100 centimetri cubici. A cura di chi sta provvedendo alla consegna dell'urna, le porzioni di ceneri prelevate devono essere inserite in contenitori infrangibili ed adeguatamente sigillati per prevenire lo spargimento di quanto contenuto. Tale circostanza viene attestata da chi consegna l'urna nel verbale di consegna della stessa, con la chiara identificazione dei familiari che hanno richiesto ed ottenuto il prelievo a fini devozionali. È esclusa ogni forma di trasformazione delle ceneri.

### I crematori

Per gli impianti di cremazione di nuova costruzione è d'obbligo la predisposizione di una o più sale attigue ai crematori o nelle loro adiacenze, all'interno del cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

La realizzazione di nuovi crematori, oltre gli esistenti, segue la programmazione di cui al piano regolatore cimiteriale di ATOC, prevista all'articolo 14, la quale nella valutazione dei nuovi insediamenti, congiuntamente deve considerare l'obiettivo di garantire tra un crematorio ed un altro una distanza, in linea d'aria,

non superiore a 30 chilometri e di non creare eccessi di offerta sul mercato, capaci di influire negativamente sulla gestione economica degli impianti già esistenti.

### **Norme tecniche crematori**

#### *Art. 8. (Norme tecniche)*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina delle attività funerarie, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

2. Le bare destinate alla cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.

3. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'Asl, laddove abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva.

### **Registrazione delle volontà**

Nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'art. 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta delle persone interessate, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a familiari e la loro accettazione da parte di questi ultimi, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico od altre destinazioni future del corpo.

La richiesta, sempre revocabile con richiesta di contenuto diverso, è presentata al Comune di residenza e ha ad oggetto unicamente la scelta o le scelte fatte, escludendosi ogni indicazione sulla motivazione, ed ha il solo fine di far risultare tale volontà, al momento del rilascio di una delle autorizzazioni considerate dall'art. 74 del Regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.

*(\*) Direttore Settore Attività Economiche del Comune di Parma*